

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di marzo 2021. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della L. n. 160/2019, e successive modificazioni	3
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della L. n. 145/2018 e successive modificazioni	4
Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017.....	5
Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 263, della L. n. 178/2020	6
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R n. 600/1973	7



Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.....	8
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021	16
Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50 della L. n. 145/2018, modificata dall'articolo 1, comma 678 della L. n. 160/2019	18
Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41	24
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016.....	24
Ulteriore proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020	25



Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della L. n. 160/2019, e successive modificazioni

Con Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, riconosciuto dall'articolo 1, commi 198 e seguenti, della L. n. 160/2019, e successive modificazioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 244, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, aumentando la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al citato articolo 1, comma 200, della L. n. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

In particolare, la novella legislativa ha disposto l'aumento del suddetto credito d'imposta:

- dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “6938” denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;



- **“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della L. n. 145/2018 e successive modificazioni

Con Risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali prevista dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della L. n. 145/2018 e successive modificazioni.

Preliminarmente, il Documento di prassi in commento ha ricordato che ai sensi del comma 42 del richiamato articolo 1 della L. n. 145/2018, come modificato dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2021, i soggetti passivi dell’imposta in esame sono tenuti al versamento della stessa entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili; per il primo anno di applicazione dell’imposta, il suddetto termine è prorogato al 16 marzo 2021.

Inoltre, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 13185 del 15 gennaio 2021, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali, nonché le modalità di versamento.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”;**
- **“2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI”;**



- “2702” denominato “**IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, specificando nel campo “*anno di riferimento*” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del citato provvedimento del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:

- nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017

Con Provvedimento del 9 marzo 2021, n. prot. 65238/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021, sono state apportate modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015, nei comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), e approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, già modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019.

Nell’esaminato Documento di prassi viene segnalato che il nuovo modello di comunicazione è reso disponibile sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021.

A decorrere dalla predetta data, precisa l’Agenzia delle Entrate, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015, dall’articolo 18-*quater* del D.L. n. 8/2017, e dall’articolo 5 del D.L. n. 91/2017, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d’imposta.

Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 263, della L. n. 178/2020

Con Provvedimento dell'11 marzo 2021, n. prot. 67800/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate l'11 marzo 2021, sono definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 263, della L. n. 178/2020.

In particolare trattasi:

- del credito d'imposta in favore degli investitori, di cui all'articolo 26, comma 4, del D.L. n. 34/2020;
- del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale, di cui all'articolo 26, comma 8, del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 263, della L. n. 178/2020.

Il punto 1.2 del Documento di prassi esaminato dispone l'approvazione dei modelli di:

- Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori (cd. "*Istanza investitori*"), di cui all'articolo 26, comma 4, del D.L. 34/2020, prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, con le relative istruzioni;
- Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale (cd. "*Istanza società*"), di cui all'articolo 26, comma 8, del D.L. n. 34/2020, prevista dall'articolo 6, comma 1, dell'anzidetto decreto ministeriale, con le relative istruzioni.

Il successivo punto 2 disciplina le modalità e i termini di presentazione dell'Istanza investitori e dell'Istanza società, precisando che esse sono inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Quanto ai termini di presentazione, è altresì previsto che:

- l'*Istanza investitori* è inviata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Istanza investitori, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- l'*Istanza società* è inviata dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021. Entro il ricevimento della comunicazione di riconoscimento o di diniego dell'agevolazione è possibile inviare una nuova Istanza società, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;



- è possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d'imposta precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze, con le medesime modalità telematiche.

Il punto 3.1 del Provvedimento esaminato prevede che i crediti d'imposta in argomento sono riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse previste.

Ai sensi del successivo punto 3.2, l'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo dei crediti d'imposta effettivamente spettanti.

Il credito d'imposta in favore degli investitori è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il credito d'imposta in favore delle società che effettuano aumenti di capitale, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in parola il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Al riguardo l'Amministrazione finanziaria precisa che con successiva risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R n. 600/1973

Con Risoluzione n. 18/E del 18 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R n. 600/1973.

I nuovi codici tributo sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente ivi richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a



debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Con Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, sono state emanate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA (articolo 1)

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (in seguito anche Decreto Sostegni) riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il successivo comma 2 dell’articolo 1 in esame prevede che l’anzidetto contributo a fondo perduto, in ogni caso, non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore del presente decreto);
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* dello stesso TUIR.

Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n. 41/2021 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 4 dell’articolo 1 in commento stabilisce che il contributo a fondo perduto spetta:

- a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti.

Il successivo comma 5 prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio



mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In particolare, è applicata una percentuale pari al:

- a) 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
- b) 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

La disposizione normativa esaminata precisa, altresì, che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il successivo comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni stabilisce che per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui all'esaminato articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 in commento l'anzidetto contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

La disposizione normativa esaminata prevede, inoltre, che in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Il successivo comma 8 dell'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 dispone che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi esaminati. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.



Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà oggetto di successiva analisi.

Il comma 9 dell'articolo 1 in esame prevede, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

Il comma 10, lettera a), n. 1), dell'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 interviene sull'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 rinviando alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (prima era il 1° gennaio 2021) il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche IVA precompilate.

Il comma 10, lettera b), dell'articolo 1 esaminato introduce, invece, nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2021, dopo il comma 1, il comma 1-bis in forza del quale, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Il successivo comma 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 41/2020 dispone l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del D.L. n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Le disposizioni contenute nei commi da 13 a 17 dell'articolo 1 in esame si applicano alle misure di agevolazione per le quali rilevano i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, ovvero:

- a) articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177 del D.L. n. 34/2020;
- b) articolo 28 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere 0a), a), b), b-*bis*) del D.L. n. 104/2020;
- c) articolo 78, comma 1, del D.L. n. 104/2020;
- d) articolo 78 comma 3 D.L. n. 104/2020, limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
- e) articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, comma 1, del D.L. n. 137/2020;
- f) articoli 2 e 2-*bis* del D.L. n. 172/2020;
- g) articolo 1, commi 599 e 602, della L. n. n. 178/2020;
- h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.



Il comma 14 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni esaminato stabilisce che gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Ai sensi del successivo comma 15, per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Il comma 16 dell'articolo 1 in commento demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di definire le modalità attuative dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione Europea.

Al comma 17 viene precisato che ai fini delle disposizioni innanzi illustrate si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

Fondo autonomi e professionisti (articolo 3)

Con l'articolo 3 del D.L. 41/2021 viene aumentato da 1000 milioni a 2.500 milioni lo stanziamento del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all'articolo 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La disposizione normativa specifica, altresì, che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e che la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi (articolo 4)

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 apporta modifiche all'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia).

La novellata norma prevede ora la proroga al 30 aprile 2021 (prima era il 28 febbraio 2021) della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.

Il comma 1, lettera b) del citato articolo 4 sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del D.L. 18/2020 con cui si stabilisce che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli



articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 (cd. *rottamazione ter*) e all'articolo 1, commi 190 e 193, della L. n. 145/2018 (cd. saldo e stralcio), è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Il comma 1, lettera d) dell'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 ha sostituito il comma 4-*bis* dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 che ora dispone, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* del citato art. 68 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del D.L. n. 34/2020, sono prorogati:

- a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/119 relativo al discarico per inesigibilità;
- b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 modifica l'articolo 152 del D.L. n. 34/200 prorogando al 30 aprile (dal 28 febbraio) la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

Il successivo comma 3 dell'articolo 4 in esame stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dell'esaminato decreto, fino a 5.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della L. n. 145/2018 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Il successivo comma 5 demanda a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fissazione delle modalità e delle date di annullamento degli anzidetti debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

La disposizione normativa prevede, altresì, che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 6 dell'articolo 4 del Decreto Sostegni esaminato prevede la sospensione, fino alla data stabilita dall'anzidetto decreto ministeriale, della riscossione di tutti i debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 in commento le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato D.L. n. 119/2018 (le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19 (articolo 5)

L'art. 5, comma 1, del D.L. n. 41/2021, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, prevede la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972:

- elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del D.L. n. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché quelle
- elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 5, accedono all'anzidetta definizione i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto esaminato), i quali hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA per il periodo d'imposta 2020.



L'esaminata disposizione normativa stabilisce, altresì, che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

Il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Sostegni prevede che l'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del successivo comma 4, da versare.

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 5 in esame, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il comma 5 dell'articolo 5 stabilisce che i soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal D.Lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione in parola non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il successivo comma 7 specifica che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 in esame i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Il comma 9 prevede che le disposizioni di cui agli esaminati commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Il successivo comma 10 dell'articolo 5 del D.L. n. 41/2021 in commento stabilisce che l'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, prevista dall'articolo 21-bis,



comma 5, del D.L. n. 78/2010, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del D.L. n. 34/2020, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10 dell'esaminato articolo 5.

Il comma 12 dell'articolo 5 del Decreto Sostegni apporta modificazioni all'art. 145, comma 1, del D.L. n. 34/2020, prevedendo ora che, nel 2020 e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973.

Il successivo comma 15, modificando l'articolo 1, comma 42, della L. n. 145/2018, proroga:

- al 16 maggio di ciascun anno il versamento dell'imposta sui servizi digitali anno (prima era fissato al 16 febbraio);
- al 30 giugno di ciascun anno, la presentazione della dichiarazione (prima era fissata al 31 marzo).

La novella legislativa prevede, altresì, che in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021.

Il comma 16 dell'articolo 5 in commento ha disposto, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, che il processo di conservazione delle fatture elettroniche si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994, ovvero entro il 10 giugno 2021.

Con il comma 19 dell'articolo 5 del D.L. n. 41/2021 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

Il successivo comma 21 proroga, per l'anno 2021, dal 16 marzo al 31 marzo 2021 la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Il comma 22 dell'articolo 5 in commento, infine, sposta, sempre per l'anno 2021, al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI (articolo 6)

L'articolo 6, comma 5, del Decreto in commento, prevede per l'anno 2021, la riduzione del 30 per cento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.



Per coloro che, antecedentemente al 23 marzo 2021, hanno già effettuato il pagamento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento del canone versato.

Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19 (articolo 28)
L'articolo 28 del D.L. n. 41/2021 ha apportato modifiche al D.L. n. 34/2020, ed in particolare:

- a) all'articolo 54, commi 1 e 2, relativi alle misure di aiuto adottate dalle Regioni, dalle Province e da altri enti territoriali ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
- b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito: «3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
- c) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Pertanto la disposizione normativa ora prevede che se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- d) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il comma 7-quater ai sensi del quale le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021

Con Provvedimento del 23 marzo 2021, n. prot. 77923/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021, sono definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (in seguito anche "decreto").



Il punto 1 del Documento in esame contiene l'elenco dettagliato dei dati da indicare nell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Il successivo punto 2 illustra le modalità di predisposizione dell'istanza per il riconoscimento e calcolo del contributo a fondo perduto.

In particolare, viene approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto" (di seguito anche "Istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Nel punto 2.3 l'Agenzia delle Entrate specifica che i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché per la determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.

Ai sensi del successivo punto 2.4 l'ammontare del contributo è così determinato:

- se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

In ogni caso l'importo del contributo riconosciuto non può superare 150.000 euro.

Nel punto 3 del Provvedimento in commento vengono illustrate le modalità e i termini e di trasmissione dell'istanza.

In particolare, la trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.



Come specificato nel punto 3.3., la trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Il Documento precisa, altresì, che nel periodo innanzi indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. È inoltre possibile presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Successivamente all'invio dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni in essa contenute e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta).

Ai sensi del successivo punto 4.3, il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Nel punto 5 del Documento in esame vengono disciplinate le attività di controllo espletate dall'Amministrazione finanziaria, prima di erogare il contributo, per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati inseriti nell'istanza con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

Anche successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004.

Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50 della L. n. 145/2018, modificata dall'articolo 1, comma 678 della L. n. 160/2019

Con Circolare n. 3 del 23 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD) introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

I chiarimenti interpretativi resi nel Documento di prassi in commento vengono forniti anche alla luce delle modalità applicative specificate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del

15 gennaio 2021 (di seguito, “Provvedimento”), pubblicato in attuazione di quanto previsto dal comma 49 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019.

In via preliminare, il punto 2 della Circolare in esame chiarisce l’ambito di applicazione soggettivo dell’imposta in parola, che si caratterizza per un duplice criterio identificativo:

- lo svolgimento di attività d’impresa e
- il contestuale superamento di due soglie dimensionali.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono assumere la qualifica di soggetti passivi dell’imposta in esame:

- le società,
- gli enti commerciali e non commerciali (questi ultimi limitatamente all’attività commerciale svolta) e
- le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale.

Non viene, invece, richiesta alcuna particolare qualificazione per il soggetto committente, ossia il fruitore del servizio (o utente), che potrebbe rivestire qualunque forma e operare in qualità sia di soggetto economico, sia di privato consumatore.

Inoltre, chiarisce l’Amministrazione finanziaria, il riferimento agli “esercenti attività d’impresa” non è limitato ai soli soggetti residenti in Italia, in quanto l’ambito applicativo dell’imposta ricomprende anche i soggetti non residenti (articolo 1, comma 43, Legge di Bilancio 2019).

Nel punto 2.2 della Circolare in commento viene illustrato il secondo criterio di individuazione dei soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali che attiene al superamento di soglie dimensionali e richiede che l’esercente l’attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro (c.d. “prima soglia”); e
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro (c.d. “seconda soglia”).

Le due soglie dimensionali, spiega l’Agenzia delle Entrate, devono essere superate congiuntamente nell’anno solare antecedente a quello di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (ossia di conseguimento dei ricavi imponibili).

La prima soglia riguarda tutti i ricavi, ovunque realizzati e indipendentemente dalla natura del ricavo, potendo pertanto trattarsi anche di ricavi ritratti da attività ovunque svolte e privi di connotazione digitale.

Ai fini del riscontro della soglia di 750 milioni di euro, si fa riferimento ai ricavi risultanti dal bilancio consolidato o bilancio individuale (in ipotesi di impresa non facente parte di un gruppo) chiuso



nell'anno precedente (es: 2019) rispetto a quello oggetto di tassazione (es: 2020), secondo il principio di competenza.

La seconda soglia dimensionale di 5,5 milioni di euro, invece, ha una delimitazione qualitativa e geografica, dovendosi trattare, per espressa scelta del legislatore nazionale, di ricavi derivanti dalla fornitura di «servizi digitali» realizzati in Italia.

In altri termini, precisa l'Amministrazione finanziaria, per la verifica della seconda soglia, rilevano i ricavi da servizi digitali realizzati in Italia che, nel corso dell'anno solare di osservazione precedente (es: 2019) al periodo di imposta rilevante (es: 2020), siano stati percepiti dall'impresa, singolarmente o a livello di gruppo.

Pertanto, per verificare il superamento delle soglie il legislatore ha previsto un periodo di osservazione coincidente con l'anno solare immediatamente antecedente rispetto a quello rilevante per la determinazione dei ricavi imponibili.

Si tratta di una novità introdotta dall'articolo 1, comma 678, della Legge di bilancio 2020, poiché, ricorda l'Agenzia delle Entrate, nella versione previgente si faceva riferimento al superamento delle soglie «nel corso di un anno solare», lasciandone intendere la coincidenza con l'anno di imponibilità dei ricavi.

Tale corrispondenza è venuta meno e la verifica della platea dei soggetti passivi precede cronologicamente di un anno solare il riscontro dei ricavi assoggettabili all'imposta sui servizi digitali.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che l'eventuale entrata o uscita da un gruppo nel corso dell'anno successivo a quello di verifica del superamento delle soglie non fa mutare la qualifica di soggetto passivo dell'imposta.

Ciò proprio in ragione della differenza temporale che si verifica tra l'anno in cui viene riscontrato il superamento delle soglie e l'anno in cui si generano i ricavi imponibili.

Nel punto 3 della Circolare esaminata viene precisato l'ambito oggettivo dell'imposta sui servizi digitali che è volta ad assoggettare a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo (non necessariamente attivo o consapevole) alla creazione di valore da parte degli utenti.

In tal caso il ruolo degli utenti di tali servizi è più complesso rispetto a quello tradizionalmente svolto dai clienti. Per tali servizi il fornitore non deve essere necessariamente stabilito fisicamente nel luogo in cui si trovano gli utenti e dove è creato o monetizzato il valore, ma sono servizi che possono essere forniti a distanza.

Quindi l'elemento da assoggettare a tassazione sono i ricavi ottenuti, tramite l'interfaccia digitale, dalla monetizzazione del contributo degli utenti, non la mera partecipazione in sé degli utenti.



Il servizio digitale, spiega l’Agenzia delle Entrate, si caratterizza per essere:

- automatizzato, ovvero la fornitura del servizio richiede un coinvolgimento umano minimo da parte del fornitore;
- digitale, reso attraverso internet o avvalendosi di una rete elettronica.

Nello specifico l’ISD è stata concepita per assoggettare ad imposizione i corrispettivi generati dalla fornitura dei seguenti servizi digitali:

- a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Nel punto 4 della Circolare vengono elencati i servizi da non considerare ai fini dell’applicazione dell’imposta in esame, ovvero:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire servizi finanziari;
- e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera;
- f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Nel punto 4.3 viene specificato che anche le prestazioni di servizi accessori ad operazioni escluse sono a loro volta escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta.

Il punto 5 dalla Circolare esaminata chiarisce che per determinare se i ricavi imponibili siano tassabili in Italia si ha riguardo alla localizzazione dell’utente.

In linea generale, i ricavi sono imponibili se l’utente del servizio digitale da cui sono generati è localizzato nel territorio dello Stato.

I criteri di localizzazione dell’utente, precisa ancora il Documento di prassi esaminato, sono individuati distinguendo secondo la tipologia di servizio digitale prestato.



Per tutte le tipologie di servizi rilevanti ai fini dell'imposta sui servizi digitali, al fine di stabilire il luogo di localizzazione dell'utente, occorre fare riferimento al luogo in cui si trova il dispositivo dallo stesso utilizzato per accedere all'interfaccia digitale.

Il comma 40-*bis* dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, ricorda l'Agenzia delle Entrate, collega la localizzazione del dispositivo al territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo stesso o di altro sistema di geolocalizzazione.

Il punto 6 del Documento di prassi in commento con riferimento alla determinazione della base imponibile, ricorda che l'imposta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta.

I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Considerato che i ricavi imponibili non derivano necessariamente da operazioni poste in essere con soggetti residenti in Italia o comunque territorialmente rilevanti in Italia a fini IVA, i servizi digitali resi potrebbero essere assoggettati a IVA in un altro Paese o scontare un'altra imposta indiretta estera, secondo le disposizioni vigenti in ordinamenti fiscali europei o extra UE.

In tal caso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini dell'imposta sui servizi digitali, siano da considerare solo i corrispettivi riferibili alla prestazione fornita, senza tener conto dell'importo addebitato in fattura, a titolo di rivalsa, all'utente o agli utenti del servizio digitale dal soggetto passivo per l'IVA estera o per altra imposta indiretta dovuta sullo specifico servizio.

I punti 7 e seguenti della Circolare analizzata illustrano gli obblighi strumentali correlati all'assolvimento dell'imposta sui servizi digitali.

Innanzitutto i soggetti passivi sono tenuti a identificarsi di fronte all'Amministrazione fiscale; in merito il punto 7.1 della Circolare in esame fornisce numerosi chiarimenti.

Nel punto 7.3 sono trattati i termini di dichiarazione e pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate ricorda che con il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) i termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta, sono stati fissati al 16 maggio per il versamento dell'imposta e al 30 giugno per la presentazione della relativa dichiarazione.

Il Documento di prassi in commento precisa, altresì, che il differimento si applica anche ai termini

che, in sede di prima applicazione della norma, erano stati prorogati al 16 marzo 2021, per quanto concerne i primi versamenti, e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, mediante la compilazione di un nuovo modello completo di tutte le sue parti (cosiddetta dichiarazione correttiva nei termini).

Qualora non sia più possibile presentare la dichiarazione correttiva nei termini, ricorda l'Amministrazione finanziaria, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, purché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

A tal fine, si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997.

La dichiarazione integrativa, trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.

Il versamento avviene secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 e con i codici tributo istituiti con la risoluzione del 1° marzo 2021, n. 14/E.

Infine, nel punto 10, la Circolare in commento evidenzia la natura indiretta dell'imposta sui servizi digitali che non rientra nell'ambito applicativo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ne consegue che l'eventuale assoggettamento dei medesimi ricavi a imposte sui servizi digitali applicate sia dall'Italia sia da altri Stati, in virtù delle rispettive normative nazionali, non attribuisce il soggetto passivo un diritto al riconoscimento del credito d'imposta anche in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Trattandosi di un'imposta indiretta, la stessa può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto passivo ai fini IRES nell'esercizio in cui avviene il relativo pagamento.

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'imposta sui servizi digitali pagata sia deducibile anche dalla base imponibile IRAP se rientrante in una voce che concorre alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto passivo.



Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41

Con Provvedimento del 29 marzo 2021, n. prot. 82454/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 77923 del 23 marzo 2021.

In particolare, a seguito delle modifiche è stato chiarito che, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016

Con Provvedimento del 30 marzo 2021, n. prot. 83884/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 30 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23 dicembre 2020, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, il Provvedimento in esame ha modificato i punti 4.2 e 1.5.2 del Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, sostituendo rispettivamente la data “1° aprile 2021” con la data “1° ottobre 2021”; e le date “31 marzo 2021” e “1° aprile 2021” con le date “30 settembre 2021” e “1° ottobre 2021”.

Le modifiche, rese necessarie in considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e di quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) che ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, hanno spostato:

- dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici;
- al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.



Ulteriore proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020

Con Provvedimento del 30 marzo 2021, n. prot. 83933/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021 il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020.

Entro il medesimo termine andranno inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

